



federfarma

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 7 dicembre 2017

Uff.-Prot.n° UL/AC/19080/484/F7/PE

Oggetto: Applicazione dei nuovi limiti di fatturato agli sconti SSN.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

I nuovi limiti di fatturato introdotti dalla legge 172/2017 vanno applicati a partire dalla DCR di gennaio 2018.

PRECEDENTI:

Circolari Federfarma n. 476 e Sunifar n. 11 del 6/12/2017.

Facendo riferimento e seguito alle circolari Federfarma n. 476 e Sunifar n. 11 del 6/12/2017 con cui è stata data comunicazione dei nuovi limiti di fatturato introdotti dalla legge 172/2017 in materia di sconti SSN, si ritiene utile tornare sull'argomento ai fini di una corretta applicazione di tali novità.

Com'è noto, l'art. 18-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ai fini dell'applicazione degli sconti SSN, ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i limiti di fatturato come segue

- da 387.342,67 euro a 450.000 euro
- da 258.228,45 euro a 300.000 euro.

E' altresì noto che a fronte dei suddetti incrementi è stato valutato un incremento del fabbisogno sanitario nazionale per 9,2 milioni di euro annui e, conseguentemente, è stato incrementato in pari misura il livello di finanziamento del fabbisogno stesso. A tale proposito, si allega uno stralcio del Dossier del Servizio Bilancio nel quale, richiamando la relazione tecnica del provvedimento, si precisa che il maggiore fabbisogno decorre dal 2018 ed è riferito agli sconti previsti dalle leggi 662/96 e 122/2010.

Pertanto, le farmacie dovranno applicare le nuove misure a partire dal mese di gennaio 2018.

In particolare nella compilazione della DCR di gennaio 2018:

1) la scontistica applicabile va determinata rapportando il fatturato SSN 2017 ai nuovi limiti; nello specifico, va verificato se a consuntivo 2017 si sia registrato un fatturato inferiore a € 450.000 (per le farmacie rurali sussidiate) o a € 300.000 (per farmacie non sussidiate);



2) i nuovi limiti riguardano sia gli sconti ex lege 662/96 che l'ulteriore sconto (2,25) ex lege 122/2010.

Al fine di prevenire difformità interpretative e/o applicative a livello locale e conseguenti difficoltà alle farmacie, si invita a portare le presenti indicazioni a conoscenza delle competenti Autorità regionali e, loro tramite, delle rispettive Aziende sanitarie.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Osvaldo MOLTEDO

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Allegato: Dossier

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.